



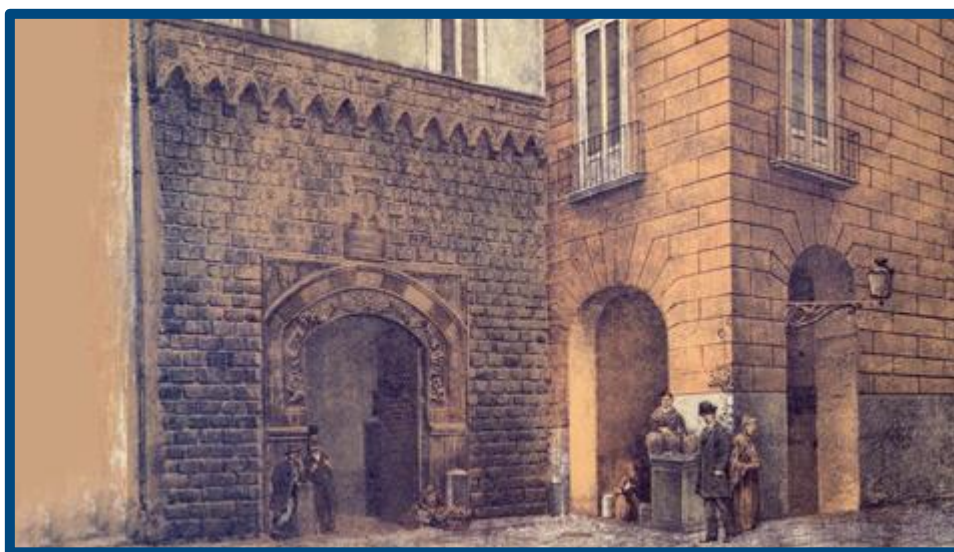
Documento firmato da:
PASQUALE MANDUCA
08.06.2023 08:57:11
UTC



Giunta Regionale della Campania

Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture

PROC. N.3611/AP/2023



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, IN MODALITÀ TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL “RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI PALAZZO PENNE CASA DELL’ARCHITETTURA E DEL DESIGN”

CIG: 97779256F7

CUP: B61B19001020001

DISCIPLINARE DI GARA

Indice

1.	PREMESSE	2
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO	8
4.	IMPORTO A BASE DI GARA	9
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
6.	REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE	16
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	17
8.	AVVALIMENTO	26
9.	SUBAPPALTO.....	27
10.	PAGAMENTO A FAVORE DELLA ANAC.....	28
11.	GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO PER GARANZIA DEFINITIVA	28
12.	SOPRALLUOGO	31
13.	REGISTRAZIONE AL SISTEMA FVOE	31
14.	TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	32
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	34
16.	CONTENUTO TELEMATICO DELLA "BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	35
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	43
18.	CONTENUTO TELEMATICO DELLA "BUSTA - OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA"	45
19.	CONTENUTO PLICO TELEMATICO "BUSTA - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE"	47
20.	CALCOLO DEI PUNTEGGI	48
21.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	50
22.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	51
23.	APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA.....	51
24.	APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA.....	51
25.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	52
26.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	52
27.	ACCESSO AGLI ATTI	54
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	54
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	55

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di Gara contiene le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione del presente appalto.

La Regione Campania

- il 16 luglio 2019 ha sottoscritto con il Ministero per i Beni Culturali (MIBAC), il Ministero per il Mezzogiorno, e il Comune di Napoli il "Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Centro Storico di Napoli" che prevede, tra gli altri, investimenti per 90 milioni di euro a valere su risorse FSC 2014/2020 di cui al Piano Operativo (PO) "Cultura e Turismo" 2014-2020 avente il MIBAC come Autorità di Gestione;
- tra gli interventi individuati nell'ambito del CIS è ricompreso il Progetto di "Restauro e messa in sicurezza del Complesso Palazzo Penne - Casa dell'architettura e del Design" con soggetto attuatore la Regione Campania per un investimento che prevede € 10.000.000,00 a valere sulle suddette risorse FSC 2014/2020;
- il "Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Centro Storico di Napoli" mira al recupero e alla riqualificazione del complesso edilizio "Palazzo Penne" con la nuova destinazione d'uso quale "Casa dell'architettura e del Design" coerente con le esigenze del territorio e delle istituzioni;
- ha approvato con il Consiglio Regionale la "Legge per la promozione della qualità dell'architettura" n. 19 del 11/11/2019 con la quale si intende perseguire la qualità dell'architettura attraverso la promozione delle procedure concorsuali, l'utilizzo di pratiche partecipative attive, la predisposizione di dispositivi premiali con forme di incentivi a sostegno dei processi trasformativi; la promozione dell'architettura contemporanea sia per le nuove costruzioni che per gli interventi di restauro architettonico, la riqualificazione edilizia e la rigenerazione urbana; la promozione della conoscenza dell'architettura e dell'urbanistica; la promozione e la diffusione della formazione e della ricerca in campo architettonico; l'incoraggiamento alla partecipazione dei giovani progettisti a concorsi e occasioni progettuali;
- l'investimento "Palazzo Penne" rappresenta il progetto portante della strategia regionale oggetto della summenzionata L.R. n. 19/2019 "Legge per la promozione della qualità dell'architettura"; f) con DGR n. 376 del 13 luglio 2022 la Giunta regionale ha preso atto del finanziamento pari a € 10.000.000,00 per il progetto denominato "Progetto di ristrutturazione "Palazzo Penne" ricompreso nel Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione "Napoli - Centro storico", di cui alla scheda n. 2 del Piano Operativo "Cultura e Turismo" – delibera CIPE n. 10/2018, confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura, approvato con delibera CIPESS n.7/2021 e s.m.i.;
- con DGR n. 376 del 13 luglio 2022 ha preso atto del finanziamento pari a euro 10.000.000,00 per il progetto denominato "Progetto di ristrutturazione "Palazzo Penne" ricompreso nel Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione "Napoli - Centro storico", di cui alla scheda n. 2 del Piano Operativo "Cultura e Turismo" – delibera CIPE n. 10/2018, confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura, approvato con delibera CIPESS n.7/2021 e s.m.i.;
- con la stessa DGR 376/2022 sono stati programmati euro 5.400.000,00 a valere sul Programma Operativo Complementare 2014-2020 nell'ambito della linea di azione del POC 2014-2020 "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura" da destinarsi al citato progetto di cui al punto precedente;

Con la presente procedura l'Amministrazione Contraente intende perseguire l'obiettivo di aggiudicazione dell'appalto inerente la **"GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, IN MODALITÀ TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL "RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI PALAZZO PENNE CASA DELL'ARCHITETTURA E DEL DESIGN"**.

Con DD n. 42 del 06/04/2023 è stata effettuata l'approvazione degli atti tecnici (capitolati, requisiti di partecipazione, criteri di valutazione delle offerte, schema di contratto) della procedura di che trattasi, il quadro economico, lo schema di contratto da sottoscrivere con gli aggiudicatari.

Con decreto dirigenziale n. 105 del 03/11/2022 si è proceduto a prenotare l'impegno per l'importo complessivo di € 8.000.000,00, di cui € 3.000.000,00 in conto competenza per l'esercizio finanziario 2023, prenotazione n.

6220000314, ed € 5.000.000,00 in conto competenza per l'esercizio finanziario 2024, prenotazione n. 6220000315;

Con decreto dirigenziale n. 10 del 20/02/2023 si è proceduto a prenotare l'impegno per l'importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui € 500.000,00 in conto competenza per l'esercizio finanziario 2024, prenotazione n. 6230000023, ed € 1.500.000,00 in conto competenza per l'esercizio finanziario 2025, prenotazione n. 6230000024;

Con decreto dirigenziale n. 32 del 31/03/2023 si è proceduto a prenotare l'impegno per l'importo complessivo di € 5.400.000,00, di cui € 1.620.000,00 in conto competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2023, prenotazione n. 6230000071, € 2.970.000,00 in conto competenza per l'esercizio finanziario 2024, prenotazione n. 6230000072, ed € 810.000,00 in conto competenza per l'esercizio finanziario 2025, prenotazione n. 6230000073;

Con DD n. 418 del 06/06/2023 si dispone, in ottemperanza all'articolo 1, co. 17, della Legge n. 190/2012, l'affidamento mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. N. 50/2016, in modalità telematica, sopra soglia comunitaria e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il tutto ai sensi degli artt. 58, 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. cd. "Codice dei contratti pubblici".

La procedura di gara è soggetta alle norme e alle condizioni previste dal Codice e ss.mm.ii., nonché alle previsioni della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di conversione in legge del Decreto Legge, 16 luglio 2020, n. 76, c.d. "Decreto semplificazioni"); della Legge 29 luglio 2021, n. 108 (di conversione in legge del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 c.d. Decreto semplificazione); del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., limitatamente agli articoli ancora vigenti; delle Linee Guida ANAC, con particolare riferimento alle Linee Guida n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D. lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e nuovamente aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019); del Bando tipo ANAC n. 3, approvato con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 723 del 31 luglio 2018; dei regolamenti attuativi a cui fa rinvio il Codice, con particolare riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 dicembre 2016, n. 263, recante *"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti in forma singola e associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione ed idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*; del D. lgs. n. 82/20005 e ss.mm.ii., per quanto di specifico interesse; nonché, infine, delle disposizioni di gara e delle altre leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Le disposizioni contenute nei capitolati e nei disciplinari tecnici costituiscono livelli prestazionali minimi, sulla base dei quali possono essere formulate proposte migliorative che verranno valutate in sede di offerta tecnica.

L'affidatario ha l'obbligo di eseguire e ottemperare a tutte le proposte migliorative presentate in sede di gara, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione contraente.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. cd. "Codice dei contratti pubblici".

Il valore complessivo dell'Appalto è fissato in **€ 12.513.096,61** (al netto di spese generali, di IVA al 22%)

In caso di eventuali differenti indicazioni letterali o tecniche, le disposizioni del presente disciplinare prevalgono su quelle del Capitolato.

I contenuti delle prestazioni in esame sono meglio specificati nel capitolato tecnico.

La procedura di gara è soggetta alle norme e alle condizioni previste dal Codice e ss.mm.ii., nonché alle previsioni della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di conversione in legge del Decreto Legge, 16 luglio 2020, n. 76, c.d. "Decreto semplificazioni"); della Legge 29 luglio 2021, n. 108 (di conversione in legge del Decreto Legge, 31 maggio 2021, n. 77, c.d. "Decreto semplificazioni Bis"); del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., limitatamente agli articoli ancora vigenti; delle Linee Guida ANAC.

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017, n. 20);
- pubblicato sul Portale della Centrale Acquisti della Regione Campania all'indirizzo: <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi>;
- pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania;
- pubblicato sul BURC;
- pubblicato su DUE quotidiani nazionali;
- pubblicato su DUE quotidiani locali.

Il luogo di esecuzione dei lavori di cui alla presente procedura di affidamento è la Regione Campania, Città di Napoli [codice NUTS ITF33].

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando GUUE;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale d'Appalto;
4. Schema di Contratto;
5. Progetto Definitivo;
6. Quadro determinazione del corrispettivo competenze tecniche a base di gara;
7. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ex art. 85 del Codice, approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 170 del 22/07/2016);
8. Attestato di avvenuto sopralluogo;
9. Modello 1 Istanza di partecipazione;
10. Modello 2 Dichiarazioni integrative;
11. Modello 3 Scheda identificativa dell'impresa concorrente;
12. Modello 4 DGUE;
13. Modello 5 Protocollo di legalità;
14. Modello 6 Offerta economica;
15. Modello 7 Offerta temporale;
16. Modello 8 Dichiarazione familiari conviventi;
17. Modello 9 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo.

I lavori che verranno realizzati a seguito della progettazione esecutiva per la quale è prevista la redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), ai sensi dell'art. 26, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non comportano la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, del decreto sopra citato.

Il Disciplinare di gara, ad integrazione del Bando, regola le modalità di partecipazione alla procedura di gara e di presentazione delle offerte, la procedura di aggiudicazione e ogni altra informazione utile alla gara

in questione. Le specifiche tecniche sono riportate nel Capitolato speciale di appalto e nei relativi allegati. Le condizioni contrattuali sono riportate nello Schema di contratto.

Per l'espletamento della corrente gara, la Centrale Acquisti, ai sensi dell'art. 58 del Codice, si avvale della propria piattaforma telematica secondo le indicazioni fornite al successivo punto 2.5 del Disciplinare.

La documentazione è reperibile sul portale della Centrale Acquisti della Regione Campania al seguente indirizzo Internet: <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi>.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso il Portale Gare all'indirizzo: <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi> nell'apposita sezione alla casella Chiarimenti.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro e non oltre (10) dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni complementari devono essere formulate, esclusivamente, in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima del quesito e del relativo chiarimento all'indirizzo internet sopra indicato nella sezione "Chiarimenti"

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma e il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non verranno presi in considerazione quesiti generici, non pertinenti, caratterizzati da assoluta incertezza sulla provenienza, aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.

Le risposte ai chiarimenti/quesiti si intenderanno conosciute e accettate dai concorrenti dal momento della loro pubblicazione sul Portale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale delle gare. Pertanto, è onere degli operatori economici verificare il portale delle gare fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Ad eccezione di quelle rese sul portale delle gare in forma pubblica, le restanti comunicazioni saranno visibili accedendo alla propria area privata, previo avviso all'indirizzo PEC oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica che i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di registrazione al portale

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. Dotazione tecnico-informativa per la partecipazione alla gara

Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno che abroga la direttiva 1999/93/CE (di seguito per brevità Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo 82/2005 del 7 marzo 2005 Codice dell'Amministrazione Digitale, del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. e degli atti attuativi (di seguito per brevità Codice), nonché del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 148/2021 del 12 agosto 2021 Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e delle linee guida dell'AGID Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di maggio 2021.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel presente disciplinare di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art.1176, comma 2 del Codice Civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione di partecipazione;
- gratuità, si precisa che nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardo nell'inserimento di dati e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto di seguito indicato nel presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovute alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina: <http://www.regione.campania.it>, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'operatore economico, interessato a partecipare alla presente gara telematica, può consultare preliminarmente le seguenti sezioni del portale delle gare:

- **sezione “Normativa e Manuali”, in cui potrà reperire, in particolare, il Manuale “Istruzioni per la registrazione degli operatori economici al Portale della Regione Campania” e le “Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta”;**
- **sezione “FAQ”.**

La Piattaforma <https://pgt.regione.campania.it/portale>, disponibile all'indirizzo www.regione.campania.it è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza di presentazione delle offerte, di seguito indicata.

Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare di gara e nel documento “Istruzioni per la registrazione degli operatori economici al Portale della Regione Campania” e le “Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta”; presente nella sezione “Normativa e Manuali”

In ogni caso è indispensabile:

Disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma come specificato nella sezione “Requisiti Minimi” del portale delle gare;

- a. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID)** di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- b. di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido;**
- c. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:**
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forma di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma e procedere alla registrazione al Portale, in conformità alle indicazioni reperibili all'indirizzo <https://pgt.regione.campania.it> sezione “Registrazione Operatori Economici”.

Per poter partecipare alla gara, l'Operatore Economico deve essere registrato al portale delle gare e disporre, pertanto, della terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password) necessaria per l'accesso all'area privata e per l'utilizzo delle funzionalità del portale medesimo.

Salvo che non risulti già in possesso delle credenziali d'accesso in virtù di una precedente registrazione, l'Operatore Economico deve effettuare la registrazione al portale delle gare mediante l'apposito link “Registrati” presente in homepage, per ottenere le tre credenziali d'accesso che gli saranno recapitate - entro le successive

6 (sei) ore - all'indirizzo PEC oppure, solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri, di posta elettronica indicato.

Si raccomanda di effettuare la registrazione almeno 48 (quarantotto) ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

Pertanto, l'accesso al portale va fatta in modo anticipato rispetto alla scadenza dei termini di partecipazione all'avviso. È rischio esclusivo del partecipante effettuare la registrazione, o, parimenti, il caricamento di file o allegati in prossimità di scadenza. Il portale non accetta istanze pervenute fuori termine. La mancata ricezione della terna di valori, che consente l'accesso al portale va fatta in modo anticipato rispetto alla scadenza dei termini di partecipazione all'Avviso. È rischio esclusivo del partecipante, effettuare la registrazione o, parimenti, il caricamento di file o allegati in prossimità di scadenza. Il portale non accetterà istanze pervenute fuori termine.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni "Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?" e/o "Hai dimenticato la password?" presenti sulla home page della Piattaforma.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immutabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link "opzioni". La lunghezza massima della password è di 12 caratteri. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a: helpdesk@afsoluzioni.it

Il concorrente è tenuto a custodire diligentemente, assumendo tutte le opportune cautele, il proprio "codice di accesso" e "nome utente", a mezzo dei quali verrà identificato, e la propria password, senza comunicarla o diffonderla a terzi o consentire, comunque, che terzi possano entrarne in possesso. L'utilizzo degli identificativi per la partecipazione alla gara on-line è consentito unicamente ai soggetti che abbiano il potere di rappresentare il concorrente.

Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara avverranno tramite il Portale e saranno visibili accedendo alla propria area privata previo avviso all'indirizzo di posta elettronica certificata dei legali rappresentanti delle imprese concorrenti. In caso contrario la Stazione Appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul portale del committente all'indirizzo <https://pgt.regione.campania.it/portale/>

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'articolo 1 del Codice dei contratti pubblici, l'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento della progettazione esecutiva e nella esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO DI PALAZZO PENNE CASA DELL'ARCHITETTURA E DEL DESIGN"

Il progetto Definitivo è stato validato in data 25.01.2023 ed approvato con DD n. 42 del 06.04.2023.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri tecnici ed economici per l'ottenimento di tutti i pareri, permessi ed autorizzazioni necessari in seguito a valle della progettazione esecutiva dell'intervento

Sono compresi nell'appalto:

- a. tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale di appalto (CSA), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo posto a base di gara e dal successivo progetto esecutivo, redatto a cura dell'affidatario, con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
- b. la redazione a cura dell'appaltatore, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), del progetto esecutivo nel rispetto degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, in conformità al progetto definitivo posto a base di gara, da validare ed approvare da parte della Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori;

- c. i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante, senza ulteriori oneri a carico di quest'ultima;
- d. l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, permessi ed autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento così come configurato all'esito della progettazione esecutiva del medesimo;
- e. la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile;

Il Codice identificativo della gara (**CIG**) relativo all'intervento è il seguente: **97779256F7**

Il Codice Unico di Progetto (**CUP**) dell'intervento è il seguente: **B61B19001020001**

4. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

a1	Importo Lavori corpo	11.657.137,34 €
a2	Importo lavori a misura/liste in economia	250.000,00 €
a3	Importo Oneri per la sicurezza Esterni	342.804,97 €
a4	Sommano Lavori a corpo, a misura/liste in economia e Oneri Sicurezza	12.249.942,31 €
a5	Compensi professionali progettazione esecutiva	263.154,30 €
a6	Importo di appalto	12.513.096,61 €
a7	Importo soggetto a ribasso (a1+a5)	11.920.291,64 €

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma degli importi:

- lavori a corpo e servizio di progettazione al netto del ribasso percentuale unico offerto dall'appaltatore in sede di gara sulla somma dei medesimi importi;
- lavori a misura ovvero in economia
- Costi per la sicurezza.

Ai fini della determinazione degli importi di appalto:

- sono soggetti a ribasso esclusivamente l'importo dei lavori a corpo e del servizio di progettazione esecutiva;
- non sono soggetti a ribasso gli importi per i lavori in economia/a misura e gli oneri per la sicurezza esterni.

L'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva, riportato nella tabella 1 di cui al comma 1, è stato determinato dalla Stazione appaltante sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 17/06/2016.

I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 2 secondo il dettaglio che fa seguito. Attesa la particolarità degli interventi **è prevista una opzione di ulteriore affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, al medesimo operatore aggiudicatario dell'appalto**, di lavori analoghi e complementari, da effettuare sul medesimo complesso edilizio, **per un ulteriore importo pari al 30% dell'importo di affidamento**. Il valore dei lavori aggiuntivi eventualmente affidabili al medesimo operatore viene computato per la determinazione del valore globale dell'appalto ai fini dell'applicazione delle soglie di

cui all'articolo 35, comma 1 e dell'indicazione della classifica per le singole categorie che pertanto viene calcolata come da tabella di seguito:

CATEGORIE SOA		Importo base	class.	Importo incrementato	class.
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 10.302.522,62	VI	€ 13.393.279,41	VII
OG11	Impianti Tecnologici	€ 1.947.419,69	IV	€ 2.531.645,60	IV
Totali		€ 12.249.942,31		€ 15.924.925,00	

Ne deriva la seguente tabella riepilogativa per la qualificazione di gara:

CATEGORIE ALLEGATO "A" D.P.R. 207/2010		IMPORTO	CLASSIFICA	Prevalente o scorporabile	qualif. Obblig	Subappaltabile (nei limiti di legge)
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 13.393.279,41	VII	Prevalente	Si	Si
OG11	Impianti Tecnologici	€ 2.531.645,60	IV	Scorporabile	Si	Si
TOTALE		€ 15.924.925,00				

L'eventuale opzione di affidamento lavori analoghi e complementari, da effettuare sul medesimo complesso edilizio, per un ulteriore importo massimo pari al 30%, verrà esercitata su motivata richiesta del Responsabile del Procedimento ai medesimi patti e condizioni del contratto di appalto, mediante progetto predisposto a cura della stazione appaltante, con l'applicazione dei medesimi prezzi di gara e del medesimo ribasso economico offerto e secondo le tempistiche che verranno calcolate proporzionalmente rispetto agli importi e tempi già previsti nel contratto di appalto, tenuto conto pertanto dei ribassi, a meno di diverse indicazioni del progetto appositamente predisposto.

I Servizi Tecnici oggetto della prestazione sono classificati come di seguito specificato:

L'attività di Progettazione Esecutiva, come sopra descritta, afferisce ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente l'“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, co. 8, del Codice dei Contratti”, e indicate nella tabella di seguito riportata.

Categoria	ID opere	L.143/49	Comp.	Identificazione delle opere	Importo stimato Interventi	Importo stimato Servizio + 15% spese
EDILIZIA	E.22	I/e	1,55	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza.	€ 6.287.177,56	
STRUTTURE SPECIALI	S.06	I/g IX/c	1,15	Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	€ 3.973.580,52	
IMPIANTI	IA.01	III/a	0,85	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa	€ 234.458,74	
IMPIANTI	IA.02	III/b	0,85	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione e fluidi - Impianto solare termico.	€ 740.518,28	
IMPIANTI	IA.04	III/c	1,30	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.	€ 1.014.207,21	
TOTALI					€ 12.249.942,31	€ 263.154,30

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, co. 3, e 216, co. 4, del Codice dei Contratti, i contenuti del progetto esecutivo sono fissati dagli articoli 33 a 43 del Regolamento, nonché dagli atti allegati al presente Disciplinare. L'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto all'articolo 91 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché agli atti allegati al presente Disciplinare.

L'elenco dettagliato delle prestazioni tecniche e dei relativi corrispettivi è riportato nell'Allegato **“Quadro determinazione del corrispettivo competenze tecniche a base di gara”**. **L'importo è stato calcolato con riferimento alla categoria prevalente E.22 con applicazione di una percentuale per spese pari al 15%**

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136.

Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all'importo per il servizio offerto in sede di gara, su cui si calcolerà la quota oneri previdenziali (se dovuti) e l'IVA di legge che saranno corrisposti dalla stazione appaltante.

Il suddetto importo è da intendersi onnicomprensivo, con esclusione della sola IVA e degli oneri previdenziali, e remunerativo di ogni attività e in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi di spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Ai sensi del DM 312/2021, che modifica il precedente DM 560/2017, l'aggiudicatario dovrà essere in grado di ottemperare al servizio di cui al presente affidamento per restituire il progetto in modalità BIM.

A tal fine, per la partecipazione alla presente procedura, il concorrente deve garantire il possesso di tali strumenti informatici e la presenza di personale tecnico adeguatamente formato a tali elaborazioni.

L'aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici del Committente e con il Responsabile del procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche, nonché a verificare e controllare l'attività oggetto di affidamento.

4.1. Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010 per la categorie lavori oltre alla categoria sicurezza, mentre per la categoria lavori a misura /in economia il contratto è da stipularsi a misura riservandosi l'amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, di ordinare l'effettiva progettazione ed esecuzione di lavorazioni al momento non rilevabili (ai sensi dell'art 147 comma 5 del Dlgs 50/2016). La mancata progettazione ed esecuzione delle già menzionate lavorazioni a misura non dà diritto all'appaltatore ad alcun riconoscimento o indennizzo di sorta;

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile per la parte a corpo, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. L'Elenco prezzi unitari contrattuali è definito secondo le disposizioni dell'art. 24 del Disciplinare di gara.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate, da contabilizzare a misura.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo **Art. 4**. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

Il contratto è stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice.

L'importo del contratto a corpo, come precedentemente specificato, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori, fatto salvo la specifica disciplina normativa secondo DM 50/2022 e s.mm.ii. A tal proposito, avendo visionato la documentazione e preso atto dei luoghi, con la presentazione dell'offerta si intendono verificate ed accettate da parte dell'Esecutore tutte le quantità delle lavorazioni che concorrono alla formulazione dell'intero prezzo dell'appalto fisso ed invariabile, per dare l'esecuzione secondo tutte le configurazioni del progetto e le finalità dello stesso.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Il ribasso percentuale complessivo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, applicato alla porzione dell'importo totale dell'appalto assoggettabile a ribasso d'asta, si intende incluso nella definizione dei prezzi unitari definiti dall'Appaltatore e riportati nell'elenco prezzi.

I prezzi contrattuali sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4.2. Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 730 (settecentotrenta giorni)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo di ultimazione dei lavori va ridotto (se applicabile) in base al ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali oltre che del normale andamento stagionale sfavorevole.

L'Esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17 del Capitolato speciale d'appalto, il termine può essere sospeso, una o più volte a discrezione della D.L., per un tempo complessivo non superiore a 255 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini per l'esecuzione dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori. Per l'indicato periodo massimo di sospensione di 255 giorni, disposta una o più volte, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo o incremento del corrispettivo contrattuale, per nessuna causa o ragione.

4.3. Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Si applicano le disposizioni dell'art. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 49/2018.

Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dalla stazione appaltante. Sono ammesse modifiche e/o varianti nei seguenti casi:

- a. le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, siano state previste nei documenti di gara iniziali ai sensi del comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Esse non possono apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
- b. ai sensi del comma 1, lettera c) art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dal comma 7, art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste, le varianti in corso d'opera possono essere apportate qualora:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - la modifica non altera la natura generale del contratto.
- c. ai sensi del comma 1, lettera d) art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a) del Codice;
 - all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
 - nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
- d. ai sensi del comma 1, lettera e) art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui le modifiche non siano sostanziali ai sensi del comma 4 art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare: non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'Art. 23 del presente capitolato e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
- e. Ai sensi del comma 2 art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1 art. 106, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- le soglie fissate all'art. 35 del Codice;
 - il quindici per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
- f. l'Appaltatore è tenuto ad eseguire eventuali opere aggiuntive che verranno individuate, contabilizzate e affidate con l'applicazione della normativa vigente in materia a giudizio insindacabile della Stazione appaltante e nel rispetto del presente Capitolato.
- g. è ammessa la fattispecie di variante migliorativa, proposta dall'esecutore, che comporti una diminuzione dell'importo dei lavori, ai sensi del comma 8 art. 8 del D.M. n. 49/2018. I prezzi contrattuali sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1. Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e, precisamente:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d. i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

In conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sezione X, 11 giugno 2020, C-219/19, sono altresì ammessi a partecipare enti senza scopo di lucro, abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell'appalto.

Si precisa che l'operatore economico potrà alternativamente:

1. qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, nonché dei requisiti indicati nei paragrafi che seguono, relativi sia ai Lavori che ai Servizi tecnici (questi ultimi posseduti dallo staff di progettazione interno dell'impresa), presentare offerta per sé ed effettuare direttamente la progettazione esecutiva;
2. qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto 1 che precede, presentare offerta indicando i Progettisti indicati, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei Contratti, che siano in possesso dei requisiti per i Servizi tecnici di cui ai paragrafi che seguono. Con riferimento ai Progettisti indicati, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza dei requisiti richiesti nel presente documento ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti. Non è necessario costituire un raggruppamento con detti soggetti né tali soggetti devono costituire un raggruppamento tra di loro. **Il medesimo**

Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un Raggruppamento Temporaneo di operatori economici (di seguito, "R.T."). o di un consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ove non concorrano in proprio, facendo ricorso alla propria struttura, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I R.T. (costituiti e costituendi) e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti, specificando, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le parti delle prestazioni e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo **48, co. 9 e 10**, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 17, 18 e 19, del Codice dei Contratti.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale competente;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi l'impresa può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

5.2. È ammessa la partecipazione dei raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del Codice possono eseguire la prestazione con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione dell'appalto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare,

in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che la consorziata; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.3. Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (ATI, consorzi e GEIE):

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

- In caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete di tipo orizzontale è richiesto in capo al raggruppamento di raggiungere globalmente il requisito
- In caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete di tipo verticale il requisito di cui al presente disciplinare deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione prevalente, mentre le prestazioni secondarie devono essere soddisfatte dalle Mandanti esecutrici.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori per i quali:

- Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b)

e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

- sussistono divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
- Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
- Che, avendo sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 siano in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure abbiano presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010;
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità di cui all'art. 2 del Disciplinare costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

L'operatore economico dovrà:

1. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale;
2. essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale;
3. essere in possesso dei requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E. (se del caso).

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare, altresì, il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (di seguito, "DGUE"), come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il rispettivo Modello sub Allegato 4 al presente Disciplinare.

La Regione Campania può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, la Regione Campania richiederà all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati. La Regione Campania può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti.

Il possesso dei requisiti richiesti sarà verificato dalla stazione appaltante attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in vigore dal 9 novembre 2022 e **nella Busta A "Documentazione Amministrativa"** ad eccezione delle verifiche concernenti le irregolarità fiscali non definitivamente accertate per le quali sarà interpellata direttamente l'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Regione Campania ne darà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della

falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del co. 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

7.1. Requisiti di idoneità professionale per i Lavori

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- a. per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'esercizio di detta attività è coerente con la prestazione che si intende eseguire ed oggetto della presente procedura di gara (nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché il conseguente stato di "attività" dell'impresa, ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale);

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- c) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015;
- d) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione di salute e sicurezza in conformità alla norma OHSAS 18001.

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016. Il presente requisito va dichiarato compilando il DGUE parte IV sez. A n. 1).

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

L'iscrizione deve essere posseduta da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- c. ciascun subappaltatore;
- d. ciascuna impresa ausiliaria.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7.2. Requisiti di idoneità professionale per i Servizi tecnici (progettazione esecutiva)

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso:

- a. dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se professionisti, singoli o associati nelle forme di legge;
- b. dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se società di professionisti;
- c. dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se società di ingegneria;
- d. dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se costituiti in Raggruppamento temporaneo. Inoltre, i Raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara;
- e. dei requisiti di cui all'art. 4, lett. c), del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se prestatori di servizi di ingegneria e architettura, ai sensi della lett. d), comma 1, art. 46 del Codice;
- f. dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE; con la precisazione che nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
- g. dell'iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, per tutte le tipologie di società e per i consorzi.

Inoltre, pena l'esclusione dalla procedura, il concorrente deve essere in possesso, all'atto della presentazione della Domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura, di:

- Iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per il ramo di attività corrispondente al servizio oggetto dell'appalto, ovvero nel registro commerciale dello stato di residenza per gli operatori economici non aventi sede in Italia.
- Iscrizione ai rispettivi albi professionali dei soggetti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto di affidamento.

7.3. Requisiti del Gruppo di Lavoro

Per il/i professionista/i che espleta/no l'incarico oggetto dell'appalto

- a. Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere nominativamente indicati dall'operatore economico in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata, secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nella dichiarazione da rendere preferibilmente tramite la compilazione del Modello 3 - Scheda identificativa dell'impresa concorrente, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/i professionista/i incaricato/i.

Tra i componenti del gruppo di lavoro dovranno essere presenti le professionalità minime inderogabili di seguito indicate nelle tabelle sottostanti:

Servizio di progettazione Esecutiva unità minime (7 unità)

RUOLO	REQUISITI	N.
Coordinatore della progettazione e Responsabile della integrazione delle prestazioni specialistiche	Architetto o ingegnere con funzione di Coordinatore del Gruppo di Progettazione e Responsabile della integrazione delle prestazioni specialistiche, con anzianità professionale superiore a 10 anni;	1
Responsabile della progettazione architettonica e restauro per la categoria EDILIZIA: E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti	Laurea magistrale o quinquennale in architettura abilitazione all'esercizio della professione da almeno 10 anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale	1
Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE: S.06 Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria civile, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI: IA.02 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - ecc.	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI: IA.04 Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 10 anni	1
Responsabile della progettazione in modalità BIM	Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria abilitazione all'esercizio della professione da almeno 5 anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale	1
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione nei cantieri temporanei e mobili (D.L.gs. 81/2008)	È richiesta l'attestazione di cui all'articolo 98, co. 2, del D.Lgs. 81/08	1
Tecnico Prevenzione Incendi	È richiesto il possesso dei requisiti previsti dal DM Ministero dell'interno 07/08/2012 e Circolare n. 7213 del 25/05/2012 del Ministero dell'interno e regolare iscrizione negli elenchi di cui all'art.16 del D.lgs.139/2006	1
Archeologo	È richiesto il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del DM 20 marzo 2009, n. 60 e della regolare iscrizione nell'Elenco Nazionale del MiBACT ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016	1
Geologo	È richiesta diploma di laurea in scienze geologiche (vecchio ordinamento) oppure Laurea Specialistica o magistrale in scienze geologiche e scienze geologiche/scienze e tecnologie geologiche, abilitazione professionale e iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni	1
Giovane professionista	Laurea magistrale o quinquennale in Architettura o Ingegneria Civile e Ambientale o equipollenti abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine Professionale da meno di 5 anni	1

Non è possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni; è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili; non è possibile individuare quale coordinatore del gruppo uno dei responsabili di singole attività.

La Regione Campania chiederà all'operatore economico la sostituzione di uno di tali soggetti nel caso di carenza o perdita sopravvenuta dei requisiti di idoneità professionale indicati nel presente articolo e dei requisiti di moralità.

In caso di mancata sostituzione del componente entro il termine indicato dalla Regione Campania, non si procederà alla conclusione del contratto di appalto con l'operatore economico anzidetto, o, nel caso in cui il contratto di appalto sia già stato stipulato, quest'ultimo sarà risolto di diritto.

Previo gradimento espresso dalla Regione Campania è sempre ammessa la riorganizzazione per ragioni di carattere organizzativo.

I professionisti non potranno essere indicati da due o più concorrenti, pena l'esclusione dei concorrenti medesimi.

I progettisti, personalmente responsabili, devono essere indicati dall'operatore economico all'interno del DGUE, nella sezione "Parte IV: criteri di selezione", con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

7.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale per i Lavori

Certificazioni SOA per un importo pari o superiore a quanto previsto per la categoria a cui si intende partecipare.

Il possesso della qualificazione per tutte le categorie e classifiche richieste va dimostrato con attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata in corso di validità; l'attestazione SOA deve contenere la dichiarazione della presenza del sistema di qualità aziendale.

I requisiti richiesti al concorrente consistono nella qualificazione per le seguenti categorie SOA e classifiche:

CATEGORIE ALLEGATO "A" D.P.R. 207/2010		IMPORTO	CLASSIFICA	Prevalente o scorporabile	qualif. Obblig	Subappaltabile (nei limiti di legge)
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 13.393.279,41	VII	Prevalente	Si	Si
OG11	Impianti Tecnologici	€ 2.531.645,60	IV	Scorporabile	Si	Si
TOTALE		€ 15.924.925,00				

Si precisa che gli importi di cui alla tabella sopra riportata tengono conto dell'opzione della quale si riserva la Regione di ulteriore affidamento di importo fino alla concorrenza del 30% dell'importo a base di gara.

Si precisa altresì che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61 del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

7.5. Requisiti di capacità economica e finanziaria per i Servizi di Ingegneria e Architettura

Gli Operatori economici concorrenti dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, alla data di presentazione della propria domanda di partecipazione:

- un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo complessivo pari o superiore al **100%** dell'importo posto a base di gara, (I.V.A. esclusa). Tale requisito è richiesto al fine di garantire alla stazione appaltante che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e soprattutto l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con adeguato standard qualitativo.

Servizio di progettazione Esecutiva

IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO REQUISITO FATTURATO GLOBALE MINIMO 100%
€ 263.154,30	€ 263.154,30

La misura del requisito è stata definita in funzione del grado di complessità della prestazione richiesta, che può essere assicurata solo da una struttura organizzativa solida e dotata di competenze in ambito multidisciplinare acquisite in significative esperienze pregresse.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'all. XVII, parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazioni di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Pertanto, occorre inserire nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico tutta la documentazione (Bilanci, CEP, Contratti, Fatture, Verifica progettazione, Esito validazione, ecc.) attestante la comprova dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara debitamente controfirmata dalle varie Committenti con data antecedente alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Si precisa che i requisiti di capacità finanziaria di cui al presente punto devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

7.6. Requisiti di capacità tecnica - professionale per i Servizi di Ingegneria e Architettura

Servizi "di punta" di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice (da intendersi come servizi ultimati alla data di presentazione dell'offerta), espletati preferibilmente negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID dei lavori oggetto del presente affidamento, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a **0,60 (zero/60)** volte il valore stimato dei lavori con riguardo ad ognuna delle categorie e ID. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nelle seguenti tabelle:

Classi e categorie di opere Servizio di Progettazione Esecutiva

Categoria	ID opere	L.143/49	Comp.	Importo stimato Interventi	Coefficiente	Requisito minimo
EDILIZIA	E.22	I/e	1,55	€ 6.287.177,56	0,6	€ 3.772.306,54
STRUTTURE SPECIALI	S.06	I/g IX/c	1,15	€ 3.973.580,52	0,6	€ 2.384.148,31
IMPIANTI	IA.01	III/a	0,85	€ 234.458,74	0,6	€ 140.675,24

IMPIANTI	IA.02	III/b	0,85	€ 740.518,28	0,6	€ 444.310,97
IMPIANTI	IA.04	III/c	1,30	€ 1.014.207,21	0,6	€ 608.524,33
Totale				€ 12.249.942,31		

Resta inteso, che, nel caso in cui un servizio includa più categorie, lo stesso può essere utilizzato per le diverse categorie evidenziando però le diverse categorie richieste. Pertanto, non necessariamente devono essere allegati n.2 servizi per ogni categoria.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, e in particolare:

- A.** In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati dai quali si deducano il CIG, le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP; in alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:
- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicati il CIG, le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP;
 - la copia delle fatture relative ai suddetti contratti dalle quali si evinca il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
 - la copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture.
- B.** In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti congiunti, la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
 - certificazione rilasciata dal committente.

7.7. Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 del presente disciplinare, deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione agli appositi albi professionali di cui al punto 7.2 deve essere posseduto da ciascuno dei professionisti che esegua i servizi oggetto di affidamento.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo, di cui al punto 7.4 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, del consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete, nel suo complesso in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, detto requisito

deve essere dimostrato dall'impresa che esegue la prestazione principale mentre il requisito relativo alle prestazioni secondarie deve essere posseduto dalla/e mandante/i.

Il requisito relativo all'elenco dei servizi di ingegneria e architettura, di cui al punto 7.5 deve essere posseduto dal Raggruppamento, nel suo complesso in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito del suddetto elenco dei servizi di ingegneria e architettura in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

7.8. Indicazioni per i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 46 lett. f), ovvero i Consorzi stabili del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1, lett. g) del presente disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione agli appositi albi professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica - finanziarie e tecnico – organizzativa, di cui al presente disciplinare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

7.9. Requisiti di idoneità professionale per i Lavori

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di idoneità professionale per i Lavori dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, il requisito di cui all'articolo 7.1, lett. a) dovrà essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE che eseguirà i Lavori.

7.10. Requisiti di idoneità professionale per i Servizi tecnici

In via preliminare, si rammenta che l'operatore economico potrà alternativamente:

- a. qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, nonché dei requisiti indicati nel presente paragrafo e nel paragrafo che segue, relativi sia ai Lavori che ai servizi tecnici (questi ultimi posseduti dallo staff di progettazione interno dell'impresa), presentare offerta per sé ed effettuare direttamente i Servizi tecnici;
- b. qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto a. che precede, presentare offerta ricorrendo ai Progettisti indicati, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei Contratti, che siano in possesso di detti requisiti. Con riferimento ai Progettisti indicati, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza dei requisiti richiesti nel presente documento ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti. Non è, infatti, necessario, costituire un raggruppamento temporaneo con i progettisti né è necessario che tali soggetti costituiscano un raggruppamento tra di loro.

Ciò posto, **a pena di esclusione**, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di idoneità professionale per i Servizi tecnici dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, i requisiti di cui all'articolo 7.2 lett. a) dovranno essere posseduti da ciascun soggetto, in base alla propria tipologia, che svolgerà i Servizi tecnici.

A pena di esclusione, i requisiti di cui all'articolo 7.2 lett. b) dovranno essere posseduti da ciascun soggetto, in base alla propria tipologia, che svolgerà i Servizi tecnici.

Altresì, a pena di esclusione, in ogni caso, ciascun soggetto dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

In ogni caso, il gruppo di Progettisti indicati dovrà prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, in possesso di laurea e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, il quale, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può essere:

- a. un libero professionista singolo o associato;
- b. con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c. con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

7.11. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale per i Lavori

Ove l'operatore economico che intende partecipare in forma aggregata subappalterà interamente i Servizi e/o affiderà i Servizi tecnici ai Progettisti indicati, il raggruppamento dovrà suddividersi unicamente le prestazioni di Lavori e, pertanto, a pena di esclusione, i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 7.4 dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato, tenuto conto dell'oggetto misto del presente affidamento.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3 e 83, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti cumulativamente dal R.T.I., dal consorzio ordinario o dal G.E.I.E.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dovranno essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nelle categorie scorporabili ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti dovranno essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

7.12. Requisiti di capacità economica e finanziaria, e tecnica e professionale per i Servizi tecnici (progettazione esecutiva)

Si rammenta che l'operatore economico potrà alternativamente:

- a. qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, nonché dei requisiti indicati nel presente paragrafo e nel paragrafo che segue, relativi sia ai Lavori che ai Servizi tecnici (questi ultimi posseduti dallo staff di progettazione interno dell'impresa), presentare offerta per sé ed effettuare direttamente la progettazione esecutiva;
- b. qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto a. che precede, presentare offerta ricorrendo a Progettisti indicati, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei Contratti, che

siano in possesso di detti requisiti. Con riferimento ai Progettisti indicati, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti richiesti nel presente documento ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti. **Si ribadisce che non è necessario costituire un raggruppamento con detti soggetti né è necessario che tali soggetti costituiscano un raggruppamento tra di loro.**

7.13. Indicazioni per i consorzi

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, dal consorzio;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti, dal consorzio o dalle singole imprese consorziate designate quali esecutrici, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Regione Campania.

Si raccomanda, infine, agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia di dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T., avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T.

Il ricorso all'avvalimento non è ammesso per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale, di cui agli articoli 6 e 7 del presente disciplinare. Non è ammesso l'avvalimento per il Progettista Indicato.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a. il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria;
- b. la Dichiarazione di cui al sub Allegato 6 al presente Disciplinare, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con cui quest'ultima:
 - I. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - II. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - III. si obbliga verso l'operatore economico e verso la Regione Campania a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
 - IV. dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto concorrente;

- c. l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico ausiliato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare il numero delle risorse di personale, delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento; si precisa che in caso di avvalimento dei requisiti dei servizi di punta di cui all'articolo 10.3.1 per la progettazione, il contratto dovrà indicare precisamente i dati identificativi delle risorse di personale attraverso le quali l'ausiliario ha maturato l'esperienza oggetto di avvalimento);
- d. il PASSOE nel quale sia indicata l'ausiliaria;
- e. l'attestazione di qualificazione SOA del soggetto ausiliario, nel caso in cui si ricorra all'avvalimento per i lavori.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, co. 12, del medesimo Codice dei Contratti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, sarà imposto al concorrente ai sensi dell'articolo 89, co. 3, del Codice dei Contratti di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP assegna al concorrente un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Regione Campania procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento, nonché della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), del Codice dei Contratti stesso l'appalto non può essere ceduto a terzi, né può essere affidata a terzi, l'integrale esecuzione delle prestazioni né la prevalente esecuzione dei Lavori.

Si rinvia, inoltre, a quanto previsto dall'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti.

L'appaltatore potrà affidare in subappalto le prestazioni contrattuali relative ad ogni singolo Appalto Specifico previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché, ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del Codice dei Contratti:

- a. il subappaltatore sia qualificato nella relativa prestazione da eseguire e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- b. all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

A tale riguardo, si ribadisce che i requisiti di esecuzione di cui all'articolo 100 del Codice dei Contratti dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione di dette attività. A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Qualora nell'ambito del subappalto o di un sub-affidamento sia prevista l'esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all'articolo 1, co. 53, della L. n. 190/2012, a prescindere dall'importo della prestazione, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa incaricata, ai sensi della lettera i-quater del comma 1, articolo 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, alla "White List" provinciale ovvero all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, co. 6, del D.L. n. 189/2016, ovvero in alternativa che abbiano presentato domanda di iscrizione in detti elenchi.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

10. PAGAMENTO A FAVORE DELLA ANAC

I concorrenti effettuano a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'importo determinato secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata nel sito istituzionale nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005.

11. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO PER GARANZIA DEFINITIVA

11.1. Garanzia provvisoria per la stipula del Contratto e impegno a rilasciare Garanzia Definitiva

Ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (duepercento) dell'importo totale dell'Appalto, ad eccezione dell'importo relativo ai servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ossia pari a € 250.261,93, che sarà costituita, a scelta dell'operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell'articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell'albo

di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria dovrà resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all'"Allegato A – SCHEMI TIPO (ART. 1, COMMA 4)" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", e assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede tecniche".

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantapercento) nei seguenti casi:

- a. qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione. Si precisa che:

1. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo verticale, nell'ipotesi in cui solo alcuni tra i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, il beneficio è ripartibile pro quota tra ciascuno dei soggetti certificati;
3. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate;

- b. nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I. o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, co. 7, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

Tale riduzione del 50% (cinquantapercento) non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di piccola o media impresa.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l'operatore economico potrà altresì usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti la garanzia provvisori dovrà:

1. essere intestata a Regione Campania;
2. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla Regione Campania, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
3. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
4. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;

5. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore di Invitalia, valida fino alla sottoscrizione dell'ultimo Appalto Specifico. Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'operatore economico può, ai sensi dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, costituire la garanzia provvisoria anche presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di impegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del medesimo Codice dei Contratti, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11.2. Garanzia definitiva per la stipula del Contratto

In caso di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, in favore della Regione Campania per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto medesimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Appalto, applicando il ribasso percentuale.

L'importo della garanzia definitiva così definito ha lo scopo di rendere più equilibrati i rapporti tra la Regione Campania e l'Aggiudicatario, senza onerare eccessivamente l'operatore.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La predetta garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore della Regione Campania.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'Allegato A – SCHEMI TIPO (ART. 1, COMMA 4) del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

Per quanto attiene alla garanzia definitiva per l'esecuzione dei Contratti Applicativi si rinvia all'articolo 6 del Capitolato.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, la mancata effettuazione costituisce causa di esclusione.

Il sopralluogo si rende necessario in funzione della complessità dell'intervento da realizzare, al fine di consentire all'operatore economico di effettuare un'offerta coerente con le reali esigenze della stazione appaltante.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di gara, dovrà essere formalizzata istanza di sopralluogo all'Ufficio del Rup tramite posta elettronica certificata all'indirizzo seguente: dg.500900@pec.regione.campania.it. Entro i successivi 10 giorni, sarà fissata la data del sopralluogo e comunicata all'operatore economico con almeno 2 (due) giorni di anticipo.

Verrà rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo, da inserire in sede di partecipazione, all'interno del PLICO TELEMATICO "Busta A" (**Modello 9** - Attestato di avvenuto sopralluogo).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità in corso di validità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. Il tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di reteisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandataro/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di reteisti non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. REGISTRAZIONE AL SISTEMA FVOE

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), cd. "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della Deliberazione ANAC 157/2016.

Si precisa che:

1. i consorzi stabili dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
2. ii. i R.T.P. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T. o del consorzio ordinario;
3. iii. in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il soggetto ausiliario;

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

14. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o malfunzionamento della Piattaforma, si applicherà quanto suddetto all'art.2.4 del predetto disciplinare.

Le offerte telematiche devono essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **13.00 del 21/07/2023** tramite il portale delle gare, secondo la seguente procedura:

1. accedere all' "**AREA PRIVATA**" del portale, previa registrazione secondo quanto indicato all'art. 2.5 del presente disciplinare, mediante inserimento delle credenziali e cliccando su "**ACCEDI**";
2. cliccare sulla sezione "**BANDI**";
3. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "**BANDI PUBBLICATI**" (si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati);
4. cliccare sulla lente "**VEDI**", situata nella Colonna "**DETTAGLIO**" in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
5. visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione "**ATTI DI GARA**" e gli eventuali chiarimenti pubblicati);
6. cliccare sul pulsante "**PARTECIPA**" per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
7. compilare la sezione "**BUSTA DOCUMENTAZIONE**", allegando la documentazione amministrativa come richiesta all'art.14 del presente disciplinare;
8. per la "**BUSTA TECNICA**" è necessario allegare la documentazione tecnica così come richiesta dall'art.16 del presente disciplinare;
9. per la "**BUSTA ECONOMICA ed OFFERTA TEMPO**" inserire nella sezione così denominata, a pena di esclusione:
 - a) la percentuale di ribasso sull'importo a base di gara espressa con tre cifre decimali;
 - b) l'offerta economica formulata, secondo il modello di offerta economica allegato al presente disciplinare, tenendo conto di quanto richiesto dall'art. 19.
 - c) la percentuale di ribasso sul tempo previsto espressa con tre cifre decimali;

d) l'offerta tempo formulata, secondo il modello di offerta tempo allegato al presente disciplinare, tenendo conto di quanto richiesto dall'art. 19.

10. cliccare su **"INVIO"**, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su **"CONFERMA"** per inviare la propria offerta: al termine dell'invio si aprirà una pagina riprodotte l'offerta inviata, completa di data di ricezione e protocollo attribuito dal sistema. È possibile stampare tale pagina cliccando sull'icona della stampante posta in alto a sinistra.

È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:

- a. inserire i propri codici di accesso;
- b. cliccare sul link **"BANDI A CUI STO PARTECIPANDO"**;
- c. cliccare sulla lente **"APRI"** situata nella colonna **"DOC. COLLEGATI"** in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- d. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta **"OFFERTE"** e visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato). Si evidenzia inoltre che, al fine di consentire una più facile consultazione all'operatore economico, nella sezione **"BANDI A CUI STO PARTECIPANDO"**, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali si è mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante **"PARTECIPA"**.

Con le stesse formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono operare eventuali sostituzioni della documentazione inviata telematicamente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Ove il raggruppamento o il consorzio non sia ancora costituito, l'impegno, sottoscritto da tutti i soggetti che compongono il RTI o il Consorzio costituendo, che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori economici, in caso di RTI, conferiranno mandato con rappresentanza ad uno di essi indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, in caso di Consorzio, stipuleranno il contratto di costituzione dello stesso indicando il soggetto che stipulerà il contratto in nome e per conto del Consorzio.

In caso di partecipazione in RTI costituito, l'istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria.

In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito, l'istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore di tutte le aziende che comporranno il raggruppamento.

In caso di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato:

- il numero delle società consorziate di cui si compone il Consorzio;
- le società consorziate per le quali il Consorzio concorre e che eseguiranno l'appalto, in caso di aggiudicazione della gara;
- che in caso di aggiudicazione dell'appalto, il Consorzio Stabile assumerà il contratto per sé e/ o per conto delle società designate ad eseguire l'appalto, con conseguente responsabilità solidale verso la Regione Campania del Consorzio e delle singole società consorziate designate, per tutte le obbligazioni conseguenti.

In caso di partecipazione in Consorzio stabile l'istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore del Consorzio e dal Legale Rappresentante/procuratore di ciascuna impresa consorziata indicata quale esecutrice dell'appalto.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nel Plico telematico **"BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO TELEMATICO DELLA "BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "Documentazione amministrativa" contiene, a pena di esclusione:

- Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
- Modello 2 - Dichiarazione Integrativa
- Modello 3 – Scheda identificativa concorrente
- Modello 4 - DGUE
- Modello 5 - Protocollo di legalità
- Modello 8 – Dichiarazione familiari conviventi
- Modello 9 – Attestato di avvenuto sopralluogo
- Ricevuta pagamento contributo ANAC
- Garanzia provvisoria, scheda tecnica e impegno a rilasciare garanzia definitiva
- PassOE
- Documentazione contrattuale in caso di avvalimento
- Documentazione per i soggetti associati
- Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015; OHSAS 18001, attestazione SOA per le categorie OG2 ed PG11.

Per l'ulteriore ed eventuale documentazione da annettere al plico telematico "BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", si rinvia a quanto dettagliatamente indicato ai successivi paragrafi.

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, secondo quanto indicato nei successivi commi, la seguente documentazione:

16.1. Domanda di Partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente utilizzando il **Modello 1- "Domanda di partecipazione"**.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/2020.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperativa e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorzio per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorzi per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell'art. 48

comma 7 del Codice così come modificato dell'art.8, comma 5, lett. a-ter), del DL Semplificazioni così come da ultimo derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021).

La Domanda di partecipazione (**Modello 1**) è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett.b) e c), del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia scansionata del documento d'identità del sottoscrittore firmato digitalmente;
- b) copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il concorrente può acquistare la marca da bollo ed apporla, debitamente annullata, sulla domanda di partecipazione.

In alternativa, il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 (sedici/00) viene effettuato o tramite servizio **@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate** o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice iban IT07Y100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema **@e.bollo** ovvero dal bonifico bancario. In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 (sedici/00) ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il **DGUE (Modello 4)** di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche reso disponibile in formato elettronico editabile presso

l'indirizzo <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. copia scansionata dell'originale del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;
5. le dichiarazioni rese tramite Modello 1.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, l'operatore economico indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A- B-C-D del DGUE).

Al punto B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: specificare eventuali piani di rateazioni in corso per il pagamento di imposte e tasse.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b. la sezione B e C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale ed economico finanziario di cui al par. 7.4 e 7.5 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Precisazioni sulla compilazione e sottoscrizione del DGUE:

1. Nel caso di partecipazione in RTP, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste.
2. In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, della Parte IV e dalla Parte VI. Deve essere allegata, altresì, la documentazione indicata all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare ed in quale quota.
4. Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

16.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Dichiarazioni integrative (Modello 2)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante Modello 2, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non incorrere, ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5: lett. c), c bis) e c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice, di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. di cui al comma 1, lett. b-bis) del Codice;
3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice, come modificato da ultimo dall'art.10, comma 1, lett.c) della legge 23 dicembre 2021, n. 238 e **come meglio precisato dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 settembre 2022 che fornisce un chiarimento sul concetto di "gravi violazioni non definitivamente accertate"**;
4. dichiara, con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, tutte le ipotesi di illecito professionale che possano negativamente incidere sulla integrità o affidabilità (tra queste si segnalano a titolo esemplificativo le risoluzioni contrattuali disposte da Codesta o da altra Stazione Appaltante nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, anche se contestate in giudizio; i procedimenti penali di cui il concorrente sia a conoscenza per uno o più dei reati che incidono sulla moralità professionale dell'appaltatore tra i quali ricadono a titolo esemplificativo, tra gli altri, quelli di cui all'art 80, comma 1 del Codice e le fattispecie contemplate nelle Linee guida Anac n.6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017, con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1008 dell'11 ottobre 2017;
5. dichiara, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 5, del Codice eventuali provvedimenti concreti adottati e richiamati dall'art. 80, comma 7 del Codice, posti in essere per il superamento delle suddette cause di esclusione;
6. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle lavorazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c) di aver preso cognizione dello stato dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori in appalto;
7. dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti (in relazione alla modalità di partecipazione indicata nella domanda di partecipazione):
- per i professionisti singoli o associati nelle forme di legge, dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006;
 - per le società di professionisti, dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006;
 - per le società di ingegneria, dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006;
 - per i raggruppamenti temporanei, dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006
 - per i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla lett. d), comma1, art.46 del Codice, dei requisiti di cui all'art. 4, lett.c) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006.

e inserisce i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- dati identificativi (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, estremi iscrizione ordine)

Per i professionisti associati

- dati identificativi (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, estremi iscrizione ordine) di tutti i professionisti associati
- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016

Per le società di professionisti

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, ovvero indica la banca dati ufficiale o di pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione
- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)
- organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016 (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)

Per le società di ingegneria

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, ovvero indica la banca dati ufficiale o di pubblico
- registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione
- estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. di iscrizione all'albo professionale) del Direttore Tecnico di cui all'art. 3 del DM 263/2016 (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)
- organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016 (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)

Per i Consorzi Stabili

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, ovvero indica la banca dati ufficiale o di pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione

Per i Raggruppamenti Temporanei (dati da fornire per ogni soggetto del Raggruppamento)

- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)
 - organigramma aggiornato di cui all'art. 2 o all'art.3 del D.M. 263/2016 (o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)
 - inoltre, i raggruppamenti temporanei dichiarano la presenza del giovane professionista, secondo le specifiche di cui al punto 5.4 del Disciplinare di gara (indicare nome, cognome, data di laurea, estremi iscrizione all'albo)
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
9. di giudicare le prestazioni contrattuali realizzabili;
10. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
11. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Ufficio Grandi Opere della Regione Campania a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Ufficio Grandi Opere della Regione Campania a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica dell'offerta anomala, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;

12. di essere informato che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni ovvero di una delle altre dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, il candidato oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;
13. di essere consapevole che l'eventuale realizzazione, nella gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, sarà valutata dalla stazione appaltante, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla medesima amministrazione, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure della normativa vigente;
14. di essere informato che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni ovvero di una delle altre dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, il candidato oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;
15. di essere consapevole che l'eventuale realizzazione, nella gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, sarà valutata dalla stazione appaltante, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla medesima amministrazione, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure della normativa vigente;
16. di accettare, in caso di aggiudicazione e qualora a carico dell'impresa risulti durante la vigenza contrattuale una situazione di non concorrenza contributiva previdenziale, che il pagamento dei corrispettivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatto salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile;
17. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
18. di essere edotto degli obblighi degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, adottato dalla Stazione Appaltante con DGR n. 90 del 09/03/2021 (pubblicato sul BURC n. 24 del 15/03/2021) e di

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

19. di accettare il protocollo di legalità, attraverso la sottoscrizione del Modello 5 – Impegno a rispettare il Protocollo di Legalità. La mancata accettazione delle clausole contenute del protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs 159/2011;
20. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale e la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice inoltre si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
21. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; sede competente Agenzia delle Entrate; sede Provinciale competente per il collocamento obbligatorio per i lavoratori disabili
22. attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
23. solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942:

dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase)

- a) tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di....., nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- b) dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di....., nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

24. i dati dei professionisti che espletano l'incarico, ex art. 24, comma 5, come indicato al punto 7 del Disciplinare.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche "more uxorio" con i soggetti previsti dall'art.85 del D. Lgs. 159/2011, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (Dichiarazione Familiari conviventi – **Modello 8**). Qualora l'Impresa sia iscritta alla *White List* potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione.
2. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
3. PASSOE;

Si precisa che, nel caso di partecipazione all'appalto in Raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, il PASSOE deve essere firmato congiuntamente da **TUTTE** le mandanti/associate/consorziate PRIMA DI inserirlo nella busta della documentazione amministrativa.

4. Scheda identificativa impresa (**Modello 3**)
5. Protocollo di legalità (**Modello 5**); Impegno a rispettare il protocollo di legalità siglato in data 01.08.2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 54/2007).
6. Dichiarazione in merito ai requisiti di Idoneità professionale
7. Dichiarazione in merito al requisito relativo al Gruppo di Lavoro con relativa tabella esplicativa con i nominativi, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista nonché dei relativi curriculum Vitae;
8. Dichiarazione e Tabelle esplicative in relazione al requisito di capacità economico e finanziario;
9. Dichiarazione e Tabelle esplicative in relazione al requisito capacità tecnica e professionale.
10. Pertanto, per i punti 8) e 9), occorre inserire sia nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico sia nella busta amministrativa tutta la documentazione (Bilanci, CEP, Contratti, Fatture, Verifica progettazione, Esito validazione, ecc.) attestante la comprova dei requisiti di capacità economico e finanziario e di quelli tecnici e professionali richiesti dalla lex specialis di gara debitamente controfirmata dalle varie Committenti con data antecedente alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

L'ulteriore documentazione e le ulteriori dichiarazioni saranno rese con le modalità di seguito elencate.

Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 10 del Disciplinare:

1. il DGUE, a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
4. il PASSOE dell'ausiliaria.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

- a. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- b. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
 - copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- c. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
 - dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- d. Per le aggregazioni di reteisti:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

e. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

f. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richieste, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La procedura di gara è soggetta alle norme e alle condizioni previste dal Codice e ss.mm. ii, con particolare riferimento alle novità introdotte della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76) (cd Decreto semplificazioni), e le ulteriori misure di semplificazione introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Punteggi offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016	
OFFERTA QUALITATIVA - TECNICA	75
OFFERTA QUANTITATIVA - ECONOMICA E TEMPO	25
TOTALE	100

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi.

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 96 DEL D.LGS. 50/2016					Punteggio
			Sub Criteri	Punti	
Offerta Tecnica	A	Aspetti progettuali:			Totale punteggi QUALITATIVI 75
		- Approfondimento e risoluzione delle prescrizioni contenute nel rapporto di verifica unitamente all'adempimento delle indicazioni riportate nei pareri sovraordinati acquisiti.	A1	10	
		- Esplicitazione delle tecniche e soluzioni proposte per la redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori nel rispetto dei Criteri ambientali minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica Approfondimenti diagnostici e dimensionali finalizzati alla definizione puntuale dello stato di conservazione relativi a: caratterizzazione materica degli elementi lapidei dei prospetti interni ed esterni nonché degli elementi portanti, finiture interne ed esterne, definizione ambienti e strutture lignee. Migliorie nel dimensionamento strutturale del nuovo corpo scala finalizzate a esaltarne l'immagine di leggerezza e indipendenza dalla struttura muraria.	A2	15	
		- Esplicitazione di n.3 servizi di progettazione sviluppati nell'ambito della categoria prevalente dell'intervento. Coerenza e adeguatezza del Gruppo di lavoro in termini di risorse umane messe a disposizione per l'esecuzione delle prestazioni.	A3	5	
	B	Aspetti tecnologici e costruttivi:			
		- Esplicitazione di soluzioni migliorative riguardanti materiali e forniture impiantistiche in relazione alla specificità storico culturale dell'edificio con particolare riferimento all'utilizzo di tecniche finalizzate alla riduzione dell'invasività degli interventi rispetto a tutti gli elementi dell'edificio storico, volte alla riduzione dei consumi energetici, al miglioramento della prestazione degli impianti ed alla riduzione della loro rumorosità. - Migliorie nella scelta dei componenti vetrati dell'involucro edilizio, ai fini dell'ottimizzazione termica ed energetica del complesso, nel rispetto dei caratteri dell'edificio storico.	B1	20	
		- Esplicitazione delle soluzioni per l'organizzazione del cantiere in relazione al contesto urbanistico particolarmente denso del centro storico di Napoli ed alla risoluzione delle problematiche logistiche. Esplicitazione delle soluzioni migliorative in termini di sicurezza del cantiere. Assistenza tecnico professionale adeguata nelle fasi di cantiere per la predisposizione di ogni ulteriore elaborazione progettuale di dettaglio	B2	20	

		<i>eventualmente necessaria durante tutte le fasi esecutive anche in riferimento alle modalità di sviluppo della progettazione di cui al criterio A1 (modellazione BIM)</i>				
		- Progetto di comunicazione della gestione e avanzamento del cantiere finalizzata al coinvolgimento della comunità.	B3	5		
Offerta Economica	C	- Ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori a base di gara al lordo degli oneri della sicurezza	C1	15	20	Totale punteggi QUANTITATIVI 25
		- Ribasso percentuale unico sull'importo dei servizi di ingegneria e architettura a base di gara	C2	5		
Offerta Tempo	D	- Tempo derivante dall'offerta di riduzione dei tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori	D	5		

18. CONTENUTO TELEMATICO DELLA "BUSTA - OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA"

Il plico telematico "BUSTA - OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA" contiene, a pena di esclusione, la documentazione relativa all'offerta tecnica, strutturata secondo quanto previsto nel presente articolo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel bando e nel presente disciplinare, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'offerta tecnica costituisce specifica obbligazione contrattuale dell'operatore economico. Nessun compenso o rimborso di sorta sono dovuti per la predisposizione dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, secondo quanto riportato al precedente comma 16.1 del Disciplinare. L'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione della gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

Si ricorda che, ove siano presenti i Progettisti indicati, essi non sono considerati quali operatori economici concorrenti, pertanto non dovranno sottoscrivere l'offerta tecnica. Non dovranno sottoscrivere l'offerta tecnica neanche i progettisti facenti parte dello staff di progettazione dell'operatore economico che sia in possesso della SOA in progettazione e costruzione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei Progetti posti a base di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice dei Contratti.

L'offerta tecnica non può prevedere varianti al progetto posto a base di gara, fatta eccezione per i miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione di cui al presente Disciplinare.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

non possono essere proposte:

- migliorie su elementi diversi rispetto a quelli indicati nei criteri di valutazione delle offerte, nel rispetto del progetto posto a base di gara;
- soluzioni tecniche che necessitano di una nuova verifica ex articolo 26 del Codice dei Contratti e una nuova validazione del progetto;
- soluzioni che siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara;
- opere in aree diverse a quelle previste nel progetto posto a base di gara nonché modifiche delle aree da occupare;
- riduzione dei requisiti prestazionali e funzionali delle opere come da progetto o che non rispettino i requisiti minimi previsti nel Capitolato e delle Norme Tecniche;

- soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara;
- soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione appaltante;

Le migliorie proposte non potranno comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante.

- L'offerta tecnica, inoltre, deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente ad Invitalia gli scostamenti, le differenze ed ogni altra variazione rispetto al progetto posto a base di gara. L'offerta tecnica, inoltre, non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo, né può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante.
- **L'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta pertanto invariabile rispetto all'offerta tecnica.**
- **Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra comporta la non ammissibilità dell'offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.**
- L'offerta contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo punto, i seguenti elementi:

18.1. Documentazione relativa all'offerta tecnica

A pena di esclusione, l'offerta tecnica dovrà essere composta dalla seguente RELAZIONE UNICA (un unico documento), che illustri le qualifiche dell'offerente e l'adeguatezza dell'offerta, nonché le metodologie proposte per lo svolgimento dell'intervento, dalle quali possano evincersi le prerogative su cui attribuire i punteggi per i criteri di cui al successivo articolo.

Si precisa che la documentazione riportata in tabella dovrà essere allegata alla BUSTA "OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA":

OFFERTA TECNICA	NUMERO MASSIMO DI PAGINE/CARTELLE		PARAGRAFI E SUB PARAGRAFI	NUMERO MASSIMO DI PAGINE PER CIASCUN PARAGRAFO	LIMITI EDITORIALI PER CIASCUN PARAGRAFO
Relazione Unica	50 pag. in A4 + 16 tavole in A3 Escluso copertina ed indice (se presenti), certificazioni e gli estratti curriculari (max 3 pag).		A. Aspetti progettuali: I sotto paragrafi del Paragrafo a dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri A.N. , come indicato nella tabella all'Art. 17	20 pag. A4 + 8 pag. A3 incluso eventuali tabelle, immagini, figure o disegni.	Formato: A4 - testo solo a fronte, in carattere Times New Roman, con dimensione minima del font pari 12, interlinea singola, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine. A3 - con orientamento orizzontale (per gli elaborati descrittivi)
			B. Aspetti tecnologici e costruttivi: I sotto paragrafi del Paragrafo a dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri B.N. , come indicato nella tabella all'Art. 17	30 pag. A4+ 8 pag. A3 incluso eventuali tabelle, immagini, figure o disegni.	

Le certificazioni e gli estratti curriculari che verranno allegati nelle pagine finali della relazione non porteranno numero di pagina e non contribuiranno al computo delle pagine previste.

La relazione di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, pag. 3 di 25);

- essere strutturata in singoli capitoli corrispondenti ai sub criteri indicati rispettando l'argomento trattato per ciascuno di essi.
- essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri, secondo le indicazioni fornite precedentemente.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato nella Tabella precedente per l'intera relazione (**max 50 pag. A4 + 16 pag. A3**) non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica. Sono escluse dal conteggio complessivo delle pagine: la copertina ed indice (se presenti); le certificazioni e gli estratti curriculari allegati (max 3 pag).

Il concorrente, qualora lo ritenga necessario, è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, indicandone le motivazioni, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.

Avvertenze e precisazioni

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire “suggerimenti” per l'Amministrazione; pertanto, anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: “si potrebbe” oppure “si propone” o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

Si rammenta che, nell'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione idonea ad anticipare i contenuti dell'offerta economica.

19. CONTENUTO PLICO TELEMATICO “BUSTA - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE”

Nella **BUSTA – OFFERTA ECONOMICA**, redatta preferibilmente utilizzando il **Modello 6** allegato, devono essere contenute, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016:

C. OFFERTA ECONOMICA PER I LAVORI (15 punti):

- **1- Ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara**, espresso in cifre ed in lettere con massimo tre cifre decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l'indicazione in lettere;
- l'indicazione in cifre ed in lettere dell'importo degli oneri della sicurezza - cosiddetti aziendali, aggiuntivi a quanto previsto da PSC - ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- l'indicazione dei propri costi della manodopera - ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.
- computo metrico estimativo derivato dal ribasso offerto in cui siano evidenziate da un lato le lavorazioni e forniture migliorative, a parità di costo, rispetto a quelle a base di gara e, dall'altro, le lavorazioni integrative presentate dal concorrente in sede di offerta tecnica, che saranno realizzate senza aggravio di spesa per la Stazione appaltante.

C. OFFERTA ECONOMICA PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (5 PUNTI):

- **2 - Ribasso percentuale unico sull'importo dei servizi di ingegneria e architettura a base di gara**, espresso in cifre ed in lettere con massimo tre cifre decimali dopo la virgola. In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l'indicazione in lettere;

Si evidenzia che l'operatore economico intenzionato alla partecipazione, accetta in modo incondizionato l'applicazione del ribasso percentuale UNICO offerto accettando totalmente le eventuali problematiche insorgenti nei contesti in cui si viene chiamati ad operare e non prevedibili in fase di gara.

A pena di esclusione, l'offerta deve essere firmata digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta, digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda come previsto nel presente disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato.

Si precisa inoltre quanto segue:

- l'importo dei COSTI DELLA MANODOPERA indicato dovrà, a pena di esclusione, essere ricompreso nel PREZZO OFFERTO come sopra determinato al precedente punto 1, ai fini dell'attendibilità e affidabilità dell'offerta;
- il costo orario della manodopera impiegata nelle lavorazioni non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali per il settore produttivo in cui rientrano le lavorazioni medesime. In caso di condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, derivanti da norme, leggi speciali, condizioni praticate con riferimento al domicilio dell'Impresa, che portino alla riduzione del costo orario della manodopera, l'operatore dovrà indicare le relative motivazioni e produrre la documentazione necessaria a dimostrare il possesso delle suddette condizioni favorevoli. Non saranno comunque prese in considerazione quantità orarie di impiego della manodopera riferibili semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionali della manodopera stessa. Per "produttività eccezionali" si intende capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra a prescindere dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;

Il concorrente dovrà inoltre rendere le **"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"**, ovvero dichiarare:

- di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica, stante anche l'utilizzo da parte della Centrale Acquisti della Regione Campania di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

D. OFFERTA TEMPO (5 punti)

Nella BUSTA – OFFERTA TEMPORALE, redatta preferibilmente utilizzando il **Modello 7** allegato, devono essere contenute:

- l'indicazione T min. = Durata in giorni naturali e consecutivi dei tempi di esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori posti a base di gara, espresso in cifre unitarie ed in lettere
- In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l'indicazione in lettere;
- Cronoprogramma delle attività di esecuzione dei lavori

Si precisa che non sono ammesse offerte inferiori a 580 giorni naturali e consecutivi per i tempi di esecuzione della progettazione e dei lavori posti a base di gara.

20. CALCOLO DEI PUNTEGGI

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio

La Commissione procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara; successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti che sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile in relazione al singolo criterio. **Non sarà applicata la riparametrazione.**

L'attribuzione dei punteggi relativi alle singole voci verrà fatta in base ai seguenti giudizi cui corrispondono i seguenti coefficienti percentuali:

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento
Ottimo	1,0	Si rileva una perfetta corrispondenza fra la proposta del concorrente e le richieste della Stazione Appaltante
Distinto	0,9	La proposta è formulata in maniera completa, con significativi approfondimenti su tutte le tematiche richieste
Buono	0,8	La proposta è formulata in maniera completa, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste
Discreto	0,7	La proposta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste
Sufficiente	0,6	La proposta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, ma non effettua alcun approfondimento sulle tematiche richieste
Mediocre	0,4	La tematica è descritta in maniera incompleta in quanto mancano alcuni degli elementi significativi richiesti
Scarso	0,3	La tematica è descritta in maniera incompleta in quanto mancano gli elementi significativi richiesti
Assente	0,0	La proposta non tratta la tematica richiesta

In seguito all'attribuzione, da parte di ciascun componente della Commissione, dei coefficienti relativi ai suddetti criteri di giudizio, la commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta, in relazione al sub- criterio in esame.

20.1. Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee Guida dell'ANAC n.2/2016, par. VI, n.1 aggiornate dalla delibera n. 424/2018.

Il punteggio è dato dalla seguente formula

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

Non sarà applicata la riparametrazione.

20.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta Economica

Quanto all'offerta economica, verrà valutato il ribasso percentuale unico da applicare al relativo peso.

All'elemento "Ribasso" verrà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = valore del ribasso offerto del concorrente i-esimo;

Rmax = valore dell'offerta con il ribasso più conveniente.

20.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta Temporale

Quanto all'offerta tempo, verrà valutato il tempo offerto da applicare al relativo peso.

All'elemento "Tempo" verrà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare

$$D_i = T_{min} / T_{ai}$$

dove:

Di = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Tai = valore del tempo offerto del concorrente i-esimo;

Tmin = valore dell'offerta con offerta tempo più conveniente

sono ammesse offerte inferiori a 580 giorni naturali e consecutivi.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte si provvederà alla nomina del Seggio di Gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. Il Seggio presieduto dal RPG e sarà costituito dal RUP ed eventuale suo assistente e da funzionari in servizio presso la Centrale Acquisti dotati di adeguate competenze in ambito giuridico-amministrativo.

In data 24/07/2023 alle ore 10:00 avrà luogo la prima seduta pubblica.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, comunicati, con almeno due giorni di anticipo, per il tramite del Sistema.

Nel corso di detta seduta il Seggio di Gara procederà:

- a. alla verifica della ricezione delle offerte inviate per il tramite del Sistema entro la scadenza di cui al paragrafo 14 del presente Disciplinare;
- b. allo sblocco delle offerte e alla constatazione della documentazione amministrativa allegata da ciascun concorrente;
- c. la verifica del possesso dei requisiti richiesti sarà effettuata, ai sensi dell'art. 216, co. 13, del Codice, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, mediante l'utilizzo del Sistema FVOE, sulla base del PASSOE che l'operatore economico avrà ottenuto a seguito di registrazione al servizio FVOE.

Si precisa che alla seduta di che trattasi potrà assistere un incaricato di ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l'Impresa. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.

In successiva/e seduta/e riservata/e, il Seggio di Gara deputato alle verifiche di carattere amministrativo, procederà all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, ed in particolare a:

1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
2. attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
3. redigere apposito/i verbale/i relativo/i alle attività svolte;

4. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Preliminarmente, all'inizio della fase di valutazione tecnica delle offerte si provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice deputata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 ANAC del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

23. APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

In seduta pubblica, comunicata ai concorrenti per il tramite del Sistema ovvero via PEC, la Commissione procederà allo sblocco delle "BUSTE TECNICHE" collocate a Sistema e alla constatazione della documentazione inerente all'offerta tecnica ivi contenuta, presentata da ciascun concorrente.

In successive sedute riservate, la Commissione procederà:

- a. all'esame dei livelli minimi della fornitura offerti, qualitativi e quantitativi, rispetto a quelli richiesti nella lex specialis;
- b. ove siano rispettati i requisiti minimi, all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, secondo i criteri e le modalità descritte ai paragrafi 19.1 e 19.2.

24. APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

In seduta pubblica, comunicata ai concorrenti per il tramite del Sistema ovvero via PEC con almeno due giorni di anticipo, la Commissione procederà:

- a. a riferire l'esito delle valutazioni tecniche e a dare lettura dei punteggi relativi alla valutazione delle offerte tecniche ammesse;
- b. allo sblocco delle "BUSTE ECONOMICHE/TEMPO" collocate a Sistema e a dare lettura delle offerte presentate da ciascun concorrente;
- c. ad assegnare i punteggi relativi all'offerta economica ed all'offerta tempo sulla base dei criteri di cui al paragrafo 19.3. La stazione appaltante procederà dunque, in seduta riservata, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (somma del punteggio tecnico ed economico) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9, del Codice;
- d. all'individuazione delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, co. 3, del Codice;
- e. alla verifica di anomalia, sulle offerte di cui al punto sub d), secondo quanto in merito indicato al paragrafo 21 del presente Disciplinare;

- f. a stilare la graduatoria risultante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti per le offerte tecniche ed economiche proponendo l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a dare tempestiva comunicazione al RUP dei casi di esclusione, da disporre per:

- l'offerta, per la quale si sia accertato sulla base di univoci elementi, che non è stata formulata autonomamente, ovvero imputabile ad un unico centro decisionale;
- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione amministrativa e nell'Offerta Tecnica;
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- la presentazione di offerte che, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, risultino inammissibili, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Al verificarsi di uno dei casi di cui sopra esposto:

- il RUP procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice;
- (ove applicabile) la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6. del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, per cui si sia resa necessaria verifica di congruità delle offerte anomale, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua, ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, co. 12, del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, co. 12, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il Contratto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85, co. 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE;
2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, co. 5, lett. d), del Codice;
3. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, lett. a), del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti di cui al precedente punto 1.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora l'Amministrazione Contraente proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Amministrazione Contraente procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima **di 35 giorni (stand still)** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), salvo quanto previsto dal successivo comma 10.

La stipula avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del Codice, **entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione**, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Se pertinente, l'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, co. 4, del Codice.

In alternativa, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005, della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, co. 4, del Codice. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, l'Amministrazione Contraente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti di gara ed alla documentazione amministrativa è previsto nel rispetto dei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 53 del Codice, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo. L'istanza di accesso dovrà essere adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale in relazione alla documentazione richiesta.

L'accesso potrà essere esercitato allorché la richiesta abbia ad oggetto la documentazione attestante i requisiti di ammissione ed i provvedimenti della Stazione Appaltante relativi all'esclusione della procedura delle imprese concorrenti, ovvero la loro riammissione; altrimenti, sarà differito alla data successiva all'aggiudicazione.

L'operatore economico indica nella domanda di partecipazione le parti dell'offerta ricoperte da segreti tecnici e commerciali, che, pertanto, non potranno essere diffusi dalla Stazione Appaltante. L'accesso agli atti della procedura di gara può essere effettuando, inviando una specifica richiesta a mezzo pec, o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, a mezzo strumento analogo, al Responsabile della procedura di gara, come indicato in premessa.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del presente contratto è competente il Giudice Ordinario.

Al fine di garantire il buon andamento dell'esecuzione del contratto le parti individuano, quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. È esclusa la compromissione in arbitri.

E' prevista la nomina del Collegio consultivo tecnico, di cui all'art.6 D.L. 16/07/2020, n.76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, dall'art. 51, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, dall'art. 6-quater, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, integrato con D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, e con D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, con tutti i compiti descritti ai commi da 1 a 3 del richiamato art.6 D.L. nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo D.L. n.76/2020 nel testo vigente.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Reg UE n. 679/2016 e al D. Lgs n. 101/2018, nonché del D. lgs. n. 196/2003 nelle parti ancora vigenti e/o richiamate, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi del D. Lgs n. 101/2018.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Regione Campania in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Campania, con sede in Napoli, Via S. Lucia, 81 Napoli, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui al D. Lgs n. 101/2018.